



# **COMUNE DI PIEGARO**

*Provincia di Perugia*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**

### **(TARI)**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30-06-2021.

**Il Vicesegretario**

*F.to Dott.ssa Benedetta Ciucci*

## INDICE

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <i>Sezione I – Disposizioni generali</i>                                                                                                   |
| <i>Art.1</i>       | <i>Oggetto del Regolamento</i>                                                                                                             |
| <i>Art.2</i>       | <i>Soggetto attivo</i>                                                                                                                     |
| <i>Art.3</i>       | <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>                                                                                          |
| <i>Art.4</i>       | <i>Rifiuti urbani</i>                                                                                                                      |
| <i>Art.4 bis</i>   | <i>Rifiuti speciali</i>                                                                                                                    |
| <i>Art.5</i>       | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                                    |
| <i>Art.6</i>       | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>                                                                                          |
| <i>Art.7</i>       | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>                                                                                      |
| <i>Art.8</i>       | <i>Determinazione della superficie tassabile</i>                                                                                           |
| <i>Art.9</i>       | <i>Produzione di rifiuti speciali: riduzioni superficiali</i>                                                                              |
|                    |                                                                                                                                            |
|                    | <i>Sezione II – Tariffe e costi del servizio</i>                                                                                           |
| <i>Art.10</i>      | <i>Determinazione della tariffa del tributo</i>                                                                                            |
| <i>Art.11</i>      | <i>Istituzioni scolastiche statali</i>                                                                                                     |
| <i>Art.12</i>      | <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>                                                                            |
| <i>Art.13</i>      | <i>Piano Economico Finanziario (P.E.F.)</i>                                                                                                |
| <i>Art.14</i>      | <i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>                                                                                             |
| <i>Art.15</i>      | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i>                                                                                                    |
| <i>Art.16</i>      | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>                                                                   |
| <i>Art.17</i>      | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>                                                                                                |
| <i>Art.18</i>      | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                                                                                         |
| <i>Art.19</i>      | <i>Obbligazione tributaria</i>                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                            |
|                    | <i>Sezione III – Esenzioni, riduzioni e agevolazioni</i>                                                                                   |
| <i>Art.20</i>      | <i>Esenzioni</i>                                                                                                                           |
| <i>Art.21</i>      | <i>Riduzione per mancato svolgimento del servizio</i>                                                                                      |
| <i>Art.22</i>      | <i>Riduzione per zone non servite</i>                                                                                                      |
| <i>Art.23</i>      | <i>Riduzione per le utenze domestiche</i>                                                                                                  |
| <i>Art.24</i>      | <i>Incentivi per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>                                                            |
| <i>Art.25</i>      | <i>Incentivi per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche</i>                            |
| <i>Art.26</i>      | <i>Incentivi per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche</i>                                                                 |
| <i>Art.27</i>      | <i>Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>          |
| <i>Art. 27 bis</i> | <i>Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche che hanno optato di restare nel servizio pubblico</i> |
| <i>Art. 27 ter</i> | <i>Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dalle utenze non domestiche</i>                                      |
| <i>Art.28</i>      | <i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>                                                                       |
| <i>Art.29</i>      | <i>Agevolazioni particolari</i>                                                                                                            |
| <i>Art.30</i>      | <i>Finanziamento delle riduzioni</i>                                                                                                       |
| <i>Art.31</i>      | <i>Cumulo di riduzioni o agevolazioni e incentivi</i>                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                            |
|                    | <i>Sezione IV - Tributo giornaliero e tributo provinciale</i>                                                                              |
| <i>Art.32</i>      | <i>Tributo giornaliero</i>                                                                                                                 |
| <i>Art.33</i>      | <i>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i>                                     |

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <i>Sezione V - Dichiarazione, verifiche e accertamenti, riscossione, rimborsi e compensazioni</i> |
| <i>Art.34</i> | <i>Obbligo di dichiarazione</i>                                                                   |
| <i>Art.35</i> | <i>Funzionario responsabile</i>                                                                   |
| <i>Art.36</i> | <i>Verifiche e accertamenti</i>                                                                   |
| <i>Art.37</i> | <i>Sanzioni e interessi</i>                                                                       |
| <i>Art.38</i> | <i>Contenzioso e accertamento con adesione</i>                                                    |
| <i>Art.39</i> | <i>Riscossione</i>                                                                                |
| <i>Art.40</i> | <i>Importi minimi per avvisi di accertamento e riscossione coattiva</i>                           |
| <i>Art.41</i> | <i>Rimborsi e compensazione</i>                                                                   |
|               |                                                                                                   |
|               | <i>Sezione VI – Disposizioni finali</i>                                                           |
| <i>Art.42</i> | <i>Trattamento dati personali</i>                                                                 |
| <i>Art.43</i> | <i>Norme di rinvio</i>                                                                            |
| <i>Art.44</i> | <i>Entrata in vigore e norme finali</i>                                                           |

## Sezione I – Disposizioni generali

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. La tariffa è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2**

#### **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3**

#### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone dietro specifica richiesta dell'Ente l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
  - a) *locali*, tutti i vani e le strutture comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 4**

#### **Rifiuti urbani**

1. Dal 1/01/2021 la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune.
2. Sono considerati **rifiuti urbani**, i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter:
  - a) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
  - b) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività**

riportate nell' allegato L-quinquies;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c,d,e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

#### **Art. 4 bis Rifiuti speciali**

1. Dal 1/01/2021 la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune.

2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n. 152/2006;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184, D.Lgs. n. 152/2006;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 152/2006;

i) i veicoli fuori uso.

#### **Art. 5 Soggetti passivi**

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, ad uso privato o pubblico, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti non è dovuta dal detentore temporaneo, ma soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. **La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.**

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali come sopra definiti, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto).

**Art. 7**  
**Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, che risultino chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono, insieme alla residenza anagrafica, presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine/potenzialità alla produzione di rifiuti;
  - b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultino rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
  - c) la parte delle superfici coperte (ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione) di altezza inferiore a 150 cm;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti come campo da gioco o vasca della piscina, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali i vani ascensore, le centrali termiche, le cabine elettriche, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos interclusi all'accesso umano e simili;
  - f) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o altri interventi che non rendano possibile l'utilizzo diretto delle stesse, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori (l'inutilizzabilità va dimostrata all'Ufficio Tributi con la presentazione da parte del contribuente di idonea documentazione redatta da un tecnico abilitato);
  - g) le aree impraticabili (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o intercluse da stabile recinzione;
  - h) i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione redatta da un tecnico abilitato e siano di fatto non utilizzati;
  - i) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette le aree destinate a depositi anche temporanei ed a esposizione;
  - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - m) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - n) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - o) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. n.179/2002);
  - p) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico;
  - q) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. Pur essendo parte di un immobile soggetto al tributo, sono escluse dallo stesso:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
  - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti);
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.
3. Le circostanze che danno diritto alla detassazione di cui ai precedenti commi devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 8**

### **Determinazione della superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della tassa sui rifiuti, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D. L. n. 201/2011, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993.
2. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione TARI l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. n. 662/1996*). All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. n. 212/2002.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Per le aree scoperte la superficie calpestabile viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatorecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## Art. 9

### Produzione di rifiuti speciali: riduzioni superficiali

**1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 primo periodo della L. 147/2013**, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e **nettamente prevalente (o esclusiva)**, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

**2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs 152/2006.**

**3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D.Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge 147/13).**

**4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.**

**5. Relativamente alle attività di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13**, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, **per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata**, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| N. | Tipologia di attività                                                                                                                                               | % di riduzione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Ambulatori e poliambulatori medici e dentistici, studi e cliniche veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici elaboratori di analisi, case di cura, ospedali | 35%            |
| 2  | Lavanderie a secco e tintorie non industriali, servizi di parrucchiere                                                                                              | 25%            |
| 3  | Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere                                 | 45%            |
| 4  | Caseifici e cantine vinicole, frantoi, industrie alimentari                                                                                                         | 30%            |
| 5  | Falegnamerie, industrie del legno e di prodotti del legno, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie                                                          | 50%            |
| 6  | Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche                                                                                               | 50%            |
| 7  | Tipografie, stamperie e laboratori di incisione                                                                                                                     | 60%            |

|    |                                                                                                            |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8  | Laboratori fotografici o eliografici                                                                       | 25% |
| 9  | Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetrerie                                                      | 25% |
| 10 | Industrie e laboratori tessili                                                                             | 40% |
| 11 | Fabbricazione di prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali, lavorazione di minerali non metalliferi | 50% |
| 12 | Distributori di carburante                                                                                 | 30% |

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;
- b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

**6.** In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti **speciali**, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e/o merci o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano assoggettati al tributo **le restanti aree fra cui** i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti, **semilavorati** o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti **speciali**, **e comunque le parti delle suddette aree dove vi è presenza di persone fisiche** e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

**7.** In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 4, si verificano contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e urbani:

- a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
- b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali si formano, si applica quanto previsto al precedente comma.

## **Sezione II – Tariffe e costi del servizio**

### **Art. 10**

#### **Determinazione della tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  
La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, dell'art. 14 del presente Regolamento (Articolazione delle tariffe del tributo) e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA). E' commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
2. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **Art. 11**

#### **Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

### **Art. 12**

#### **Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento alla L. n. 205/2017 (delega legislativa ad ARERA), a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013, , il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 33- bis del D.L. n. 248/2007.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, , all'art. 8 del D.P.R. n. 158 /1999, e di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge n. 205/2017.

**Art. 13**  
**Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) vengono inserite anche le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento bensì del Comune, come i costi amministrativi di liquidazione del tributo, di comunicazione agli utenti del dovuto, del servizio di sportello per informazioni, chiarimenti e assistenza al contribuente, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.
4. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**Art. 14**  
**Articolazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ai relativi ammortamenti e all'entità dei costi di gestione (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità ARERA:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Economico Finanziario (P.E.F.), degli interventi relativi al servizio e, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, del tasso di inflazione programmato; deve rispettare inoltre l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, utilizzati per il calcolo delle tariffe.

### **Art. 15**

#### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Il tributo è applicato a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta il tributo è applicato anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche più precisamente si ottiene secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ), come stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza in modo da agevolare quelli più numerosi. La formula è la seguente:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot$$

$K_a(n)$  dove:

- $TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.
- n = numero di componenti del nucleo familiare
- S = superficie dell'abitazione (mq)
- $Quf$  = quota unitaria (euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $K_a$ ).

4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche più precisamente si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $K_b$ ), come stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa, per il costo unitario (euro/kg), secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999,. La formula è la seguente:

$$Tvd = Quv \cdot$$

$K_b(n) \cdot C_u$  dove:

- $Tvd$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
- $Quv$  = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività ( $K_b$ ).
- $C_u$  = Costo unitario (euro/kg).

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa,  $K_a$  e  $K_b$ , sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

7. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

### **Art. 16**

#### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri

anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad esempio colf, badanti, ecc.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso però di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 2 (due) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, anche se l'attività non è svolta in forma imprenditoriale, si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in 1 (una) unità. Nel caso di abitazioni concesse in locazione con contratti ad uso turistico per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni nel corso dell'anno solare si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere, bed & breakfast o altre attività ricettive in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 2 (due) unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 (due) o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 34 (Obbligo di dichiarazione), fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Non si procede ai conguagli nel caso di importi inferiori a 12 (dodici) euro.

## **Art. 17**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata più precisamente applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. La formula è la seguente:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot$$

$K_c(ap)$  dove:

- $TFnd(ap, Sap)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ape una superficie pari a  $Sap$ .
- $Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
- $Qapf$  = quota unitaria (euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ ).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata più precisamente moltiplicando per la superficie dell'utenza soggetta al tributo il costo

per unità di superficie (euro/kg) riferito al tipo di attività svolta, calcolato sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

$TVnd(ap, Spap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot$

Kd(ap) dove:

TVnd(ap, Sap) = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = costo unitario (euro/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze non domestiche sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

## Art. 18

### Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/1999 *smi* (tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies).

2. A partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati.

3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati speciali i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

4. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o

magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare all'Ufficio Tributi entro i termini di cui all'art. 34 (Obbligo di dichiarazione) del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno.

## **Art. 19**

### **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportino un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Sezione III – Esenzioni, Riduzioni ed agevolazioni**

### **Art.20**

#### **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - a) i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione;
  - b) i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio del culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose.
2. Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento o comunque considerandolo ai fini della determinazione delle tariffe, ovvero è posto a carico del bilancio se stabilito dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo.

### **Art. 21**

#### **Riduzione per mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento (contratto di servizio), nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei

casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

2. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

## **Art. 22**

### **Riduzione per zone non servite**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino punto di conferimento/raccolta.

La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite, fatto salvo il caso di specifiche ubicazioni alle quali il servizio non viene di fatto effettuato, come documentato da apposita dichiarazione del soggetto gestore del servizio.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

## **Art. 23**

### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 15%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%;

2. **A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. n.178/2020 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.**

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 24**

### **Incentivi per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013. Il costo delle riduzioni/agevolazioni determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.

2. A decorrere dai conferimenti registrati nell'anno 2014, ai soggetti passivi che occupano locali destinati a case di civile abitazione servite secondo modalità di raccolta porta a porta o domiciliare dei rifiuti, con assegnazione agli stessi di appositi cassonetti individuali, viene riconosciuta una specifica riduzione del tributo determinata secondo le modalità indicate nei seguenti commi.

3. Qualora il numero degli svuotamenti annui del cassonetto individuale per la raccolta dei rifiuti in forma indifferenziata sia compreso nei limiti minimo e massimo di seguito indicati, variabili in base al numero dei

componenti il nucleo familiare, il contribuente ha diritto alle seguenti riduzioni applicate sull'importo annuale della quota variabile del tributo dovuto per l'anno successivo:

| Numero componenti | Svuotamenti annuali minimi rifiuti indifferenziati | Svuotamenti annuali massimi rifiuti indifferenziati | Importo riduzione (euro) |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                 | 5                                                  | 8                                                   | 15,00                    |
| 2                 | 5                                                  | 12                                                  | 27,00                    |
| 3                 | 6                                                  | 18                                                  | 30,00                    |
| 4 o più           | 6                                                  | 26                                                  | 42,00                    |

Oltre il numero degli svuotamenti annuali massimi, non compete dunque alcuna riduzione. I limiti degli svuotamenti annuali sopra indicati si riferiscono, nel caso di utenze singole, ad un contenitore assegnato di capacità non superiore a 120 litri. Nel caso di contenitori assegnati con capacità superiore a 120 litri, i limiti anzidetti sono proporzionalmente ridotti.

**4.** L'importo della riduzione concessa non può comunque essere superiore all'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento.

**5.** La riduzione di cui ai precedenti commi non compete alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

**6.** Qualora l'inizio o la cessazione del possesso o della detenzione dell'abitazione avvengano nel corso dell'anno, i limiti minimo e massimo annuali degli svuotamenti e l'importo della riduzione di cui al precedente comma 3 vengono ragguagliati in base al numero dei giorni in cui è avvenuto il possesso o la detenzione nel corso dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

**7.** Nell'ipotesi di contenitori unici per una pluralità di utenti domestici, la riduzione di cui al precedente comma 3 sarà riconosciuta a tutti gli utenti serviti dal medesimo contenitore. Per le utenze condominiali, intendendosi tali quelle riferite ad almeno 6 nuclei abitativi, la medesima riduzione sarà riconosciuta, in favore dei singoli soggetti passivi facenti parte del condominio, solo se alle medesime viene ridotto il volume dei contenitori assegnati per la raccolta della frazione indifferenziata a seguito di apposita istanza di diminuzione del volume degli stessi, fatto salvo il caso in cui venga rilevato uno scorretto utilizzo del contenitore o l'abbandono di rifiuti fuori dai contenitori assegnati.

**8.** La riduzione sarà riconosciuta a consuntivo a valere sulla quota variabile del tributo dovuta dal soggetto passivo per l'anno successivo o, in caso incapienza o cessazione, mediante rimborso.

**9.** L'elenco dei soggetti interessati, nonché il numero degli svuotamenti del contenitore per la raccolta dell'indifferenziato registrati dal soggetto gestore del servizio nel corso dell'anno solare, saranno trasmessi dal medesimo al Comune entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, secondo modalità opportunamente concordate. A tal fine il Comune dovrà provvedere, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, a comunicare al soggetto gestore i nuovi contribuenti serviti, nonché eventuali subentri o cessazioni.

## Art 25

### Incentivi per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche

**1.** Le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata nel corso dell'anno solare ai centri di raccolta denominati "isole ecologiche" hanno diritto ad un incentivo della quota variabile del tributo.

**2.** L'ammontare della riduzione dell'incentivo spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella seguente tabella A:

**TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE**

| Quantità ponderata (Kg) | Incentivo (Euro) |
|-------------------------|------------------|
| Da 0 a 74,50            | 0                |
| Da 75 a 499,50          | 0,08 al Kg       |
| 500 e oltre             | 40,00            |

**3.** La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i coefficienti qualitativi di cui alla seguente tabella B:

**TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA**

| <i>Frazioni di rifiuto</i> | <i>Coefficiente</i> |
|----------------------------|---------------------|
| Legno                      | 0,50                |
| Vetro                      | 0,50                |
| Raee                       | 0,03                |
| Oli                        | 2,00                |
| Farmaci                    | 2,00                |
| Batterie                   | 0,50                |
| Metallo                    | 0,50                |
| Verde                      | 0,03                |
| Ingombranti                | 0,03                |

4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo.

5. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della suddetta riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l'inizio dell'anno solare successivo.

7. L'incentivo di cui all'articolo 24 e quello di cui al presente articolo non possono comunque superare complessivamente l'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento.

## **Art. 26**

### **Incentivi per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche**

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento in forma differenziata al servizio comunale dei rifiuti prodotti avviabili al recupero, nell'ipotesi in cui il soggetto che cura il servizio sia in grado di rilevare le quantità destinate al recupero raccolte presso ogni singola attività servita nel corso dell'anno solare, spetta una riduzione del tributo. Qualora, invece, non sia possibile, stante le modalità di svolgimento del servizio di raccolta, rilevare le quantità di rifiuti avviabili al recupero complessivamente conferite in forma differenziata nel corso dell'anno solare da ogni singola attività, le utenze non domestiche interessate hanno diritto ad una riduzione calcolata secondo il criterio presuntivo riportato nel comma successivo.

2. Nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma precedente, la riduzione spettante alle utenze non domestiche individuate nel medesimo comma è calcolata attribuendo a ciascuna di esse un ammontare pari al prodotto tra il numero dei carichi eseguiti dal soggetto gestore del servizio presso ogni singola unità servita nel corso dell'anno solare e l'importo unitario dell'incentivo per carico.

Quest'ultimo è ottenuto dividendo l'incentivo complessivo spettante a tutte le attività incluse nel servizio, calcolato moltiplicando le quantità annue complessive raccolte dalle utenze non domestiche per ogni tipo di rifiuto per gli importi unitari di seguito indicati, per il numero totale dei carichi effettuati presso tutte le attività nel corso del medesimo periodo. All'importo così calcolato viene aggiunta una somma pari al 10% del tributo relativo all'anno di riferimento qualora il numero dei carichi eseguiti nel corso del medesimo anno sia almeno pari a 24.

*Importi unitari per calcolo incentivo complessivo:*

- Carta e cartone: € 0,0723 al Kg
- Plastica e materie plastiche: € 0,1808 al Kg
- Ferro e materiali metallici non ferrosi: € 0,0207 al Kg
- Altri rifiuti urbani recuperabili: € 0,0207 al Kg.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma non sarà comunque riconosciuta alcuna riduzione qualora nel corso dello svolgimento del servizio venga rilevato che, a seguito di segnalazione del soggetto esecutore dello stesso, l'utenza non domestica non abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti, all'adozione degli accorgimenti necessari per consentire l'avvio al recupero dei rifiuti o che, comunque, non abbia correttamente rispettato in modo ricorrente le regole di funzionamento del servizio stesso.

4. La determinazione della riduzione spettante a ciascuna utenza non domestica interessata sarà operata direttamente dal Comune sulla base delle informazioni fornitegli dal soggetto gestore del servizio.
5. L'importo della riduzione di cui al presente articolo non può comunque eccedere la quota variabile del tributo.

#### **Art. 27**

#### **Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti** i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. **In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.**
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza non domestica, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

#### **Art. 27 bis**

#### **Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche che hanno optato di restare nel servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che hanno optato di restare nel servizio pubblico e che avviano **tutti** i rifiuti urbani prodotti al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo relativamente alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

#### **Art. 27 ter**

#### **Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dalle utenze non domestiche**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della L. n.147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 28**

#### **Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 15%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 (centottantatrè) giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione del tributo la riduzione decorre dal medesimo anno ove richiesta entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir

meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **Art. 29** **Agevolazioni particolari**

1. La tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - alle abitazioni occupate esclusivamente da un pensionato con ISEE non superiore a € 10.000,00 annui è riconosciuta una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - alle abitazioni occupate da due pensionati con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui è riconosciuta una riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - per l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali è riconosciuta una riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile per tre anni.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

### **Art. 30** **Finanziamento delle riduzioni**

1. Il costo delle riduzioni obbligatorie e facoltative previste dai precedenti articoli è inserito nel Piano Economico Finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

### **Art. 31** **Cumulo di riduzioni o agevolazioni e incentivi**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.
2. Tale limitazione non è riferita agli incentivi per lo svuotamento delle utenze domestiche (art. 24), per il conferimento ai centri di raccolta/isole ecologiche (art. 25) e per l'emergenza COVID-19 (art. 29).

## **Sezione IV – Tributo giornaliero e tributo provinciale**

### **Art. 32** **Tributo giornaliero**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARI giornaliera. Il tributo giornaliero si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. E' fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando ai giorni di occupazione la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero del

canone previsto dall'art. 1, comma 816, della L. n. 160/2019, o di quello di cui al comma 837 del medesimo articolo, dal momento della loro entrata in vigore.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge n. 160/2019, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti per le utenze non domestiche.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché le eventuali occupazioni abusive riscontrate. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

### **Art. 33**

#### **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sulla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n.504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o stabilita dalla legge.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

### **Sezione V – Dichiarazione, verifiche e accertamenti, riscossione, rimborsi e compensazione**

### **Art. 34**

#### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

4. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei commi successivi e sia fatta in forma scritta e firmata.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r oppure inviata in via telematica anche utilizzando la posta elettronica certificata; in quest'ultimo caso la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA, permesso di costruire in materia edilizia e di attività produttive), devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.

7. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali e nelle aree scoperte soggette a tributo;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione per le **utenze domestiche** deve contenere i seguenti elementi:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile), il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero e i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.
- i. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- j. le superfici escluse dall'applicazione della TARI.

Per le **utenze non domestiche**:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione/ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede principale o legale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici ed e-mail);
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie calpestabile, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti urbani, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.
- g. le superfici escluse dall'applicazione della TARI.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Il Comune potrà inoltre intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della

tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettronico) o da ogni altro dato certo in suo possesso.

**10.** In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune può provvedere d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.

**11.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.

**12.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 35**

#### **Funzionario responsabile**

**1.** A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 36**

#### **Verifiche ed accertamenti**

**1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a.** invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
- b.** richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
- c.** inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- d.** richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
- e.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- f.** controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni;
- g.** accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- h.** accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete.
- i.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

**2.** Il Comune può invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento del tributo a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie.

**3.** Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il l'Ente può stipulare

apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

**4.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

**5.** Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune o il soggetto affidatario convenzionato, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.

**6.** Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi legali calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza, delle sanzioni, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, appena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

**7.** L'avviso di accertamento di cui al comma 6, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati oltre agli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate, anche le modalità di versamento di quanto dovuto.

Deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso, entro il termine per la presentazione del ricorso, quest'ultimo acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

**8.** L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.

**9.** Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

**10.** Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

## **Art. 37**

### **Sanzioni ed interessi**

**1.** In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla

dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 472/1997.

**2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 37, comma 1 lett. c), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

**3.** Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **Art. 38**

### **Contenzioso e accertamento con adesione**

**1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992.

**2.** Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997, e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

## **Art. 39**

### **Riscossione**

**1.** La tassa sui rifiuti è versata dal contribuente/soggetto passivo direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 e dall'art. 2-bis del D. L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 215/2016, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, (modello F24) o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPa), come stabilito dalladeterminazione di approvazione della lista di carico del tributo.

**2.** Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, dalla Delibera ARERA 444/2019 e successive previsioni e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente tramite apposito modulo predisposto dal Comune.

Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta può essere trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

**3.** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenze 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre e 2 dicembre dell'anno di riferimento del tributo o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, il versamento delle rate scadenti prima del 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

Il versamento delle rate scadenti dopo il 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.

**4.** Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo,

potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

**5.** Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune può provvedere all'invio di appositi avvisi di pagamento in corso d'anno o all'inizio dell'anno successivo specificando il numero delle rate e le relative scadenze.

**6.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, alla notifica, **anche tramite Pec**, dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 37, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

**7.** La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero, in mancanza, è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

**8.** Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero di cui al precedente art. 32 del presente Regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a euro 2,00 (due) per anno d'imposta.

#### **Art. 40**

##### **Importi minimi per avvisi di accertamento e riscossione coattiva**

**1.** Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 16,00 (sedici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 41**

##### **Rimborsi e compensazione**

**1.** Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**2.** Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

**3.** Il contribuente può richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo cui si riferisce il credito.

**4.** Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

**5.** Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento, pari ad euro 10,00 (dieci).

### **Sezione VI – Disposizioni Finali**

#### **Art. 42**

##### **Trattamento dei dati personali**

**1.** I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

**Art. 43**  
**Norma di rinvio**

**1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e Regolamentari vigenti applicabili.

**Art. 44**  
**Entrata in vigore e norme finali**

**1.** Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021 e sostituiscono le norme del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2020, che ha sostituito il precedente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 5/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

**2.** Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**3.** I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.